

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Collana del Dipartimento di Giurisprudenza

LA VIOLENZA DI GENERE DAL CODICE ROCCO AL CODICE ROSSO

**Un itinerario di riflessione plurale
attraverso la complessità del fenomeno**

a cura di

Barbara Pezzini e Anna Lorenzetti



G. Giappichelli Editore – Torino

APPENDICE I

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE BASATA SUL GENERE. DEFINIZIONI E STRUMENTI NORMATIVI

Maria (Milli) Virgilio

SOMMARIO: 1. Le definizioni normative, descrittive e analitiche. – 1.1. Consiglio d'Europa e Convenzione di Istanbul. – 1.2. ONU. – 1.3. Unione Europea. – 2. Gli strumenti contro la violenza nell'ordinamento giuridico italiano. – 3. Le ipotesi di reato ravvisabili nelle varie tipologie di condotte violente (fattispecie e procedibilità). – 3.1. Fatti abituali o reiterati. – 3.2. Fatti qualificati dalle modalità relazionale di contesto. – 3.3. Le norme più rilevanti. – 4. Procedibilità dei delitti di violenza sessuale. – 5. Le leggi italiane in materia di violenze maschili contro le donne. I titoli in ordine cronologico. – 5.1. Le basi. I Codici e la Costituzione. – 5.2. Dal 1958 al 2001. Legislature da III a XIII. – 5.3. Nella XIV Legislatura (30 maggio 2001-27 aprile 2006). – 5.4. Nella XVI Legislatura (29 aprile 2008-14 marzo 2013): contro lo stalking. – 5.5. Nella Legislatura XVII (dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018: c.d. contro il "femminicidio". – 5.6. Nella Legislatura XVIII (dal 23 marzo 2018 in corso): il Codice Rosso.

1. Le definizioni normative, descrittive e analitiche.

1.1. Consiglio d'Europa e Convenzione di Istanbul.

La più recente definizione della violenza contro le donne è contenuta nella Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica (ratificata dall'Italia).

Art. 3

a) con l'espressione "*violenza contro le donne*" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) l'espressione "*violenza domestica*" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c) con il termine "*genere*" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d) l'espressione "*violenza contro le donne basata sul genere*" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e) per "*vittima*" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

f) con il termine "*donne*" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

1.2. ONU.

La definizione storica della violenza contro le donne è contenuta nella Risoluzione adottata dall'Assemblea generale ONU il 19 dicembre 1993, n. 48/104, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*:

Art. 1

Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "*violenza contro le donne*" sta a significare ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata.

Art. 3

La violenza contro le donne riguarda principalmente:

a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che si produca nella famiglia, inclusi i maltrattamenti, gli abusi sessuali delle bambine in ambito familiare, le violenze legate alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza perpetrata da altri membri della famiglia e la violenza legata allo sfruttamento;

b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità in generale, compreso lo stupro, l'abuso sessuale, le molestie e l'intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni educative e altrove, la tratta delle donne e la prostituzione forzata;

c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque si manifesti.

1.3. *Unione Europea.*

Direttiva 2012/29/UE, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

(17) Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore».

2. *Gli strumenti contro la violenza nell'ordinamento giuridico italiano.*

Lo schema seguente mira a distinguere i diversi profili giuridici, politici, sociologici, al fine di consentire la più agevole classificazione della *violenza contro le donne* come *giuridicamente rilevante*.

A. Si pone prioritariamente la domanda: nel linguaggio (politico) elaborato dalle donne e dai loro movimenti, cosa si intende per "violenza"?

La tipologia delle condotte violente secondo il danno e la sofferenza arrecate individua:

- violenza fisica
- violenza psicologica
- violenza economica
- violenza sessuale

B. La seconda domanda è: quali condotte e azioni concretizzano le sopradette tipologie di violenza?

Descrizione in concreto delle condotte violente (esemplificativo e ampliabile).

Violenza fisica:

- Spintonare
- Schiaffeggiare
- Calciare
- Costringere nei movimenti (afferrando i polsi)
- Dare pizzicotti
- Mordere
- Tirare i capelli
- Tirare gli oggetti addosso
- Percuotere
- Percuotere in gravidanza

- Causare aborto di donna non consenziente
- Gettare dalle scale
- Bruciare con le sigarette
- Colpire con armi
- Privare del sonno
- Privare del cibo
- Strangolamento
- Soffocamento
- Pugnalarlo
- Ustionare
- Infettare attraverso il virus dell'aids
- Mutilare genitali femminili

Violenza psicologica:

- Rompere oggetti come forma di intimidazione
- Segregazione
- Impedirle di avere contatti autonomi con il mondo esterno
- Impedirle di telefonare e/o vedere i propri familiari
- Impedirle di uscire da sola o con le amiche
- Privazione deliberata del cibo
- Trascuratezza selettiva nelle cure
- Trascuratezza selettiva nelle cure mediche
- Matrimonio forzato
- Minacciare
- Minacciare con armi
- Minacciare di toglierle i figli
- Minacciare di morte
- Minacciare di uccidersi se la donna non fa quello che le si chiede
- Sputare contro
- Negare o ostacolare alla donna l'accesso all'istruzione
- Danneggiare i beni (o gli animali) personali
- Ingiuriare verbalmente o per iscritto

Violenza economica:

- Negare i mezzi di sussistenza
- Privare dello stipendio
- Controllo estratti conto
- Sequestro bancomat e carte bancarie
- Costringerla a fare debiti
- Fare debiti a nome della donna
- Impedire alla donna di lavorare
- Obbligare la donna a licenziarsi

Violenza sessuale:

- Penetrazione
- Rapporto orale
- Toccamenti / strusciami / baci

- Essere insultata, umiliata o brutalizzata durante un rapporto sessuale
- Essere obbligata a ripetere delle scene pornografiche
- Costringere ad assistere ad atti sessuali
- Induzione e sfruttamento della prostituzione

3. *Le ipotesi di reato ravvisabili nelle varie tipologie di condotte violente (fattispecie e procedibilità).*

Violenza fisica:

- Percosse, art. 581 c.p. (proced. a querela sempre)
- Lesione personale, artt. 582, 583, 583-*bis*, 583-*quinqüies* e 585 c.p. (proced. d'ufficio salvo alcuni casi lievissimi)
- Violenza privata, art. 610 c.p. (con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa – proced. d'ufficio sempre)
- Violazione di domicilio, art. 614 c.p. (proced. d'ufficio solo il 2° comma: se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole è palesemente armato)
- Sequestro di persona. art. 605 c.p. (proced. d'ufficio)
- Interruzione di gravidanza non consensuale art. 593-*ter* c.p. (proced. d'ufficio)
- Tentativo di omicidio art. 575 e 56 c.p.

Violenza psicologica:

- Ingiuria, art. 594 c.p. (il delitto è stato abrogato nel 2016)
- Minaccia art. 612 c.p. (“minaccia ad altri un ingiusto danno”, proced. a querela e, in taluni casi, d'ufficio)
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, art 612-*ter* c.p. (proced. a querela e, in taluni casi, d'ufficio)
- Sequestro di persona, art. 605 c.p. (proced. d'ufficio)
- Stato di incapacità procurato mediante violenza, art. 613 c.p. (proced. d'ufficio)
- Tortura, art 613-*bis* c.p.
- Interruzione di gravidanza non consensuale, art. 593-*ter* c.p. (proced. d'ufficio)
- Abbandono di persona minore o incapace, art. 591 c.p. (proced. d'ufficio)
- Omissione di soccorso, art. 593 c.p. (proced. d'ufficio)
- Molestia o disturbo alle persone, art. 660 c.p. (proced. d'ufficio)
- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, art. 387-*bis* c.p. (proced. d'ufficio)
- Costrizione o induzione al matrimonio, art. 558-*bis* c.p. (proced. d'ufficio)
- Delitti informatici, art. 515-*bis* c.p. (proced. a querela e, in taluni casi, d'ufficio)

Violenza sessuale:

- Indurre o costringere a compiere o subire “atti sessuali”, art. 609-*bis* c.p. e seguenti

– Legge 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori

Violenza economica:

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare, art. 570 c.p. (proced. a querela, ma d'ufficio, in taluni casi)
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento di matrimonio, art. 570-*bis* c.p. (proced. a querela, ma d'ufficio in taluni casi)
- Danneggiamento, art. 635 c.p. (proced. d'ufficio)
- Appropriazione indebita, art. 646 c.p. (proced. a querela, ma d'ufficio in taluni casi).
- Estorsione, art. 629 c.p. (proced. d'ufficio)

3.1. *Fatti abituali o reiterati.*

- Maltrattamenti contro familiari e conviventi, art. 572 c.p. (proced. d'ufficio)
- Atti persecutori (stalking) art. 612-*bis* c.p. (proced. a querela, ma d'ufficio se nei confronti di un minore o persona con disabilità e quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, quando il delitto è commesso da soggetto ammonito)

3.2. *Fatti qualificati dalle modalità relazionale di contesto.*

- Violenza nelle relazioni di intimità (può esser qui ricompreso anche il delitto di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583-*bis* c.p.)
- Violenza nelle relazioni di comunità (violenze commesse tra estranei, in ambiente scuola, sport, sanità o in ambiente di lavoro, comprendendovi traffici di esseri umani e prostituzione forzata)

3.3. *Le norme più rilevanti.*

Art. 575 c.p. – Omicidio.

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 576 c.p. – Circostanze aggravanti. Ergastolo.

1. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

- 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2) dell'articolo 61;
- 2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 4) dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa;

5-*bis*) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

2. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6) dell'articolo 61.

Art. 577 c.p. – Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

1. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 4) dell'articolo 61.

2. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

3. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

[3. Abrogato]

4. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

5. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale.

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Testo Unico Immigrazione, D. Lgs. 286/1998, art. 18-bis, Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affet-

tiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

1-*bis*. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-*bis*. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

Art. 342-bis c.c. – Ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, (*qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio – ora soppresso*), su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*.

Art. 342-ter c.c. – Contenuto degli ordini di protezione.

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno (Art.10, l. n. 38/2009) e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Art. 282-bis c.p.p. – Allontanamento dalla casa familiare, Art.1 l. n.154/2001.

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può

ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies 1, 600-septies 2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis.

Art. 282-ter c.p.p. – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo le particolari modalità di controllo previste all'articolo 275-bis.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 16

Art. 384-bis c.p.p. – Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati

dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

Art. 8, L. n. 38/09 – Ammonimento.

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore *adotta i provvedimenti* in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 3, L. n. 119/13 – Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica.

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici e, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, com-

mi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

Art. 11, L. n. 38/09 – Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori.

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater .1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 12, L. n. 38/09 – Numero verde.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Art. 76 – Condizioni per l'ammissione – Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

(Omissis).

[4-ter] La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4. Procedibilità dei delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e seguenti c.p.).

Art. 609-septies c.p. – Querela di parte.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1. se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2. se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Per l'applicazione della suddetta regola, si considerino le diverse ipotesi:

a) atti sessuali con minorenne (609-quater), violenza di gruppo (609-octies) e corruzione di minorenni (609-quinquies) – procedibilità d'ufficio sempre;

b) violenza sessuale semplice (609-bis) o aggravata (609-ter) – procedibilità a querela, ma procedibilità d'ufficio:

- se è commessa nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18;
- se è commessa dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- se è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- se è connessa con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

5. *Le leggi italiane in materia di violenze maschili contro le donne. I titoli in ordine cronologico.*

5.1. *Le basi. I Codici e la Costituzione.*

1930 Codice penale
 1930 Codice di Procedura Penale (poi sostituito nel 1988)
 1938 Codice di Procedura Civile
 1942 Codice Civile
 1948 Costituzione

5.2. *Dal 1958 al 2001. Legislature da III a XIII.*

Legge 20 febbraio 1958 n.75, Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (c.d. Legge Merlin);

Legge 22 maggio 1978 n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;

Legge 5 agosto 1981 n. 442, Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore;

Legge 15 febbraio 1996 n. 66, Norme contro la violenza sessuale;

D.P.C.M. 7 marzo 1997, Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini (c.d. direttiva Prodi-Finocchiaro);

Legge 3 agosto 1998 n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (contiene le prime modifiche alla legge contro la violenza sessuale);

Legge 8 marzo 2001 n. 40, Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto fra detenute e figli minori;

Legge 4 aprile 2001 n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

5.3. *Nella XIV Legislatura (30 maggio 2001-27 aprile 2006).*

Legge 30 luglio 2002 n. 189, Modifica alla normativa in materia di immi-

grazione e asilo. È la c.d. Legge Bossi Fini che modifica il Testo Unico n. 286/1998, c.d. Legge Turco Napolitano;

Legge 11 agosto 2003 n. 228, Misure contro la tratta di persone;

Legge 19 febbraio 2004 n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita;

Legge 9 gennaio 2006 n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminili;

Legge 6 febbraio 2006 n. 38. Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale di bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

5.4. Nella XVI Legislatura (29 aprile 2008-14 marzo 2013): contro lo stalking.

Legge 24 luglio 2008 n. 125, Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (modifica i poteri del Sindaco);

Legge 28 novembre 2008, n. 186, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina;

Legge 23 aprile 2009, n. 38, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;

Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

Legge 17 dicembre 2010, n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 recante misure urgenti in materia di sicurezza;

Legge 21 aprile 2011 n. 62, Modifiche al Codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

Legge 1° ottobre 2012, n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

5.5. Nella Legislatura XVII (dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018: c.d. contro il "femminicidio").

Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;

ERRATA-CORRIGE 2 luglio 2013, Comunicato relativo alla legge 27 giugno 2013, n. 77, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011» (Testo inglese e italiano allegati);

Legge 6 agosto 2013 n. 96. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2013 (recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime);

Legge 9 agosto 2013 n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, c.d. "Decreto carceri". Aumento della pena massima degli atti persecutori da 4 a 5 anni;

Decreto legge 16 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119, c.d. contro il femminicidio;

Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39, Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI;

Intesa della Conferenza unificata, Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2014. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 (Rep. Atti n. 146/CU);

Legge 16 aprile 2015 n. 47, Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità. Modifiche in materia cautelare;

Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Congedo per le donne vittime di violenza di genere;

Legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (cd. "La buona scuola). Nella offerta formativa è inserita la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;

Legge 7 agosto 2015 n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Possibilità trasferimento per la dipendente vittima di violenza di genere;

Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei seguenti reati (tra cui omicidio, tratta, sfruttamento sessuale, violenza sessuale);

Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che

istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). Nelle aziende sanitarie e ospedaliere è istituito un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza»;

Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 7, Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art.2, comma 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67. Depenalizzazione degli atti osceni;

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Interruzione di gravidanza;

Decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 6, Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. Coniuge, matrimonio, convivenza;

Legge 7 aprile 2017 n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Divieto di respingimento alla frontiera e tutela vittime di tratta;

Legge 29 maggio 2017 n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Istanza di oscuramento, docente di riferimento, ammonimento;

Legge 23 giugno 2017, n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (C.d. "Riforma Orlando"). Percorsi per l'accertamento delle infermità psichiche;

Legge 14 luglio 2017 n. 110, Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano;

Decreto del Ministero dell'interno 31 agosto 2017, Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti;

Legge 17 ottobre 2017 n. 161, Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Amplia il catalogo dei possibili destinatari delle misure di prevenzione personali (e patrimoniali): anche indiziati di stalking;

Legge 20 novembre 2017 n. 167, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2017. Lotta al razzismo e alla xenofobia. Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti;

Legge 4 dicembre 2017 n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (no Stalking);

Decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216, Disposizioni in materia di in-

tercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 84 lett. a), b), c), d) ed e), della l. 23 giugno 2017, n. 103l. Introdotto il reato di "diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente";

Legge 11 gennaio 2018, n. 4, Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici;

Decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Art. 570-*bis*, Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio; Art. 593-*bis* Interruzione colposa di gravidanza; Art. 593-*ter*, Interruzione di gravidanza non consensuale.

5.6. Nella Legislatura XVIII (dal 23 marzo 2018 in corso): il Codice Rosso.

Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Modifiche alla procedibilità dei reati di minaccia e appropriazione indebita;

Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Sopprime permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; Modifica la disciplina dell'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti;

Legge 9 gennaio 2019 n. 3, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Prevede la possibilità di perseguire, senza una richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di una denuncia di parte, i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la P.A. all'estero;

Legge 12 aprile 2019, n. 33, Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), nonché ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, IV comma, c.p., art. 630, III comma, c.p.);

Legge 26 aprile 2019, n. 36, Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. Anche delitto di violazione di domicilio;

Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C.d. Codice Rosso).